



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

Roma, 11 luglio 2006

Prot. n. 2425/U-FL/06

Circ. n. 8/XVII Sess.

Ai Consigli Provinciali
degli Ordini e alle Federazioni
e\o Consulte degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Decreto Bersani. Assemblea del 21 luglio 2006.

Il decreto legge sulle liberalizzazioni, entrato in vigore il 4 luglio scorso, introduce per i professionisti importanti e profondi cambiamenti, sui quali si è subito focalizzata l'attenzione di questo Consiglio Nazionale, che ha dedicato all'argomento le sedute del 1° e dell'8 luglio u.s.-

Preliminarmente è stato contestato il metodo seguito dal Governo, che ha fatto ricorso alla decretazione di urgenza per disciplinare una materia così delicata e dal forte impatto sociale, senza inquadrarla nel più idoneo ambito di una riforma delle professioni.

Così come è stato duramente criticata la mancata consultazione degli Ordini, i quali, in quanto Organi dello Stato, avrebbero ben potuto fornire preziosi elementi di valutazione.

D'altro canto non si è potuto fare a meno di cogliere nello spirito e nella lettera dell'intervento riformatore dell'Esecutivo una volontà vessatoria nei confronti delle libere professioni, che non può essere assolutamente condivisa.

Nel contempo un'attenta analisi della realtà sociale del Paese, nella quale sono diffuse e radicate convinzioni circa la volontà da parte delle professioni liberali di difendere nicchie di privilegio, ha imposto a questo Consiglio Nazionale di dover affermare, a chiare lettere e con forza, che erano e sono da sempre condivise le finalità del decreto e cioè quelle di dare competitività al nostro sistema economico

Per quanto attiene il merito sono state affrontate e discusse le tre problematiche principali del provvedimento: la pubblicità, i servizi professionali di tipo interdisciplinare, le tariffe.

Per quanto concerne le prime due si è voluto ricordare che, da tempo immemore, la nostra categoria non ha mai manifestato perplessità di fondo ed ha attivato utilissimi confronti nelle più diverse sedi, nelle quali si è manifestata, tra l'altro, la nostra convinzione che, in ossequio al ruolo pubblicistico della professione, occorre contenere al di sotto del 25% l'accesso di capitale puro nelle società professionali.

Discorso a parte invece merita il comma del provvedimento inerente le nostre tariffe.

Anche in questo caso abbiamo contestato duramente il provvedimento, che appare frutto di superficialità e di disinformazione e che, certamente, così come concepito, non fornirà competitività alle aziende.

Né può essere trascurata la circostanza che vede nell'abrogazione dei minimi tariffari il fortissimo rischio di un abbattimento degli standard qualitativi delle prestazioni degli ingegneri e dunque il decadimento della qualità e dei livelli di sicurezza delle opere.

I contenuti specifici delle prestazioni professionali erogate dalla nostra categoria, il quadro delle responsabilità, sia di natura civile che penale, ricadenti in capo all'ingegnere e il quadro delle verifiche e dei controlli cui sono sottoposte le nostre prestazioni, impongono allo Stato di intervenire nella definizione delle nostre tariffe, fissandone i minimi.

Le suddette considerazioni sono state riportate, seppure in maniera sintetica, nell'allegata delibera approvata dal CNI nella seduta dell'8 luglio scorso e sono state svolte e illustrate negli incontri avuti con l'on. Mastella, Ministro della Giustizia, al quale è stato richiesto con forza di porre in essere un nuovo tavolo per far ripartire, sotto l'egida del Suo Ministero, la riforma delle professioni, che aveva trovato nella bozza Vietti un ottimo inizio di discussione.

Allo stesso Ministro è stato rappresentato il forte timore del CNI che gli attuali provvedimenti dell'Esecutivo, possano nascondere ben altri obiettivi, quali l'abolizione degli Ordini e l'assegnazione dei servizi professionali a imprese e società di capitali.

Nell'ambito dell'attività informativa e nel rigoroso rispetto della sua "terzietà" nei confronti delle forze politiche, il Consiglio Nazionale ha attivato confronti con esponenti della maggioranza e dell'opposizione per illustrare e puntualizzare il proprio punto di vista.

In tale ottica esponenti del Consiglio hanno incontrato gli On.li Margiotta e Mantini ed i Senatori Siliquini e D'Onofrio.

Infine, in un cordiale e lungo colloquio, si è avuto modo di approfondire tutte le tematiche con il Sottosegretario della Giustizia, con delega alle professioni, prof. Scotti, che ha preannunciato la volontà del Suo Ministero di tenere nella massima considerazione le nostre argomentazioni.

Quanto sopra è stato evidenziato per fornire agli Ordini provinciali tutte le informazioni necessarie circa il lavoro sin qui svolto, che, di certo, non può essere considerato esaustivo.

Poiché i tempi di approvazione del decreto legge sono estremamente ristretti e le possibilità di emendare il testo sono piuttosto circoscritte, si svolge un pressante invito a codesti Consigli, affinché le ragioni della categoria siano portate a conoscenza dei parlamentari locali e della pubblica opinione.

Sulla scorta dei contenuti dei frenetici colloqui intervenuti con le Autorità di Governo, in cui si è colta la disponibilità dell'Esecutivo ad accogliere alcune nostre richieste, si è ritenuto opportuno proclamare lo stato di agitazione e convocare un'Assemblea generale dei Consigli degli Ordini per il 21 luglio prossimo alle ore 10,00 presso il *Teatro Capranica* di Roma (Piazza Capranica n. 101), per discutere l'intera problematica, compresa quella fiscale, e per assumere forti iniziative di contrasto, nel caso in cui il Decreto Legge n. 223/06 non fosse opportunamente emendato.


A tal proposito si informa che il C.U.P., nell'Assemblea tenutasi a Roma in data odierna, alla quale ha fattivamente partecipato questo Consiglio Nazionale, ha approvato gli emendamenti riportati nell'allegato B e che saranno presentati al Governo ed al Parlamento.

Il Consiglio Nazionale invita tutti i Colleghi a porre in atto un'ampia e fattiva partecipazione, anche per testimoniare soprattutto ai cittadini il ruolo pubblicistico e sociale della nostra professione.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Dott.Ing. Renato Buscaglia)

IL PRESIDENTE
(Dott.Ing. Ferdinando Luminoso)



DECRETO-LEGGE LIBERALIZZAZIONI. EMENDAMENTI

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

- a) il divieto, anche parziale, di **svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e i criteri per la determinazione degli onorari delle prestazioni**¹;
- b) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando **la necessità di adottare il tipo della società semplice e della società in nome collettivo**²; che il professionista non può essere socio a più di una società o associazione³; che la specifica prestazione deve essere resa sotto **la direzione e responsabilità del socio-amministratore iscritto all'albo competente, il cui nome è preventivamente comunicato al cliente**⁴; che **la società sia costituita nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, commi 1 e 2, della legge 23 novembre 1939, n. 1815**⁵; il rispetto delle norme deontologiche che stabiliscono, nell'interesse della clientela, le incompatibilità a necessaria garanzia di integrità ed autonomia nei rapporti di collaborazione integrata tra le diverse categorie⁶.

¹ L'emendamento mira a precisare che la pubblicità dei servizi professionali deve avere carattere informativo, così come indicato dalla stessa Autorità garante del mercato e della concorrenza. Poiché non è sempre possibile determinare a priori il prezzo, la pubblicità ha ad oggetto i "criteri" di determinazione del prezzo, che possono essere preventivamente individuati.

² La previsione della società in accomandita semplice rischia di essere incostituzionale nei termini in cui in questo tipo societario una categoria di soci – quella degli accomandanti – è soggetta a limitazione di responsabilità.

³ L'emendamento chiarisce il carattere della "partecipazione" prevista dal decreto-legge ed estende l'incompatibilità alle associazioni.

⁴ L'emendamento precisa il principio stabilito nel decreto-legge chiarendo che la responsabilità grava – non su un qualunque professionista-collaboratore ma - su coloro che hanno costituito la società/associazione in linea con quanto previsto per la società tra avvocati e quelle di revisione (cfr. sentenza C. Cost. n. 17/1976).

⁵ La legge n. 1815/1939 stabilisce i requisiti di forma delle società professionali. L'emendamento mira a rendere immediatamente riconoscibile ai terzi – a tutela dell'affidamento della clientela – che si è in presenza di una società/associazione multidisciplinare e la composizione della stessa, prevedendo la comunicazione della sua costituzione agli ordini di appartenenza dei soci. Con ciò si vuole evitare che la società/associazione sia utilizzata come schermo.

⁶ Il riferimento è alla sentenza 19 febbraio 2002, causa c-309/1999 con la quale la Corte di Giustizia europea ha riconosciuto la legittimità del divieto deontologico, stabilito dall'Ordine

2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti

3. Entro sei mesi dalla entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 gli Ordini e Collegi adottano gli atti necessari a dare attuazione, per quanto di competenza, ai principi di cui al presente articolo, dandone comunicazione all'amministrazione vigilante⁷.

4. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto il Governo è delegato a emanare, sentiti gli ordini e collegi interessati, uno o più decreti legislativi al fine di riordinare le disposizioni legislative e regolamentari che stabiliscono le tariffe professionali nel rispetto dei seguenti criteri e principi⁸:

a) le tariffe obbligatorie, fisse o minime, possono essere stabilite con riferimento alle sole prestazioni che sono oggetto di riserva di competenze ovvero che incidono su interessi generali⁹;

b) il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi può essere abolito per le prestazioni che non sono oggetto di riserva di competenze ovvero che non incidono su interessi generali;

c) sono, in ogni caso, fatte salve le tariffe che regolano i servizi professionali soggetti alle procedure di evidenza pubblica¹⁰.

olandese degli avvocati, di costituire società tra avvocati e revisori in quanto le attività svolte dalle due categorie - la prima di consulenza all'imprenditore, la seconda di controllo sull'attività dell'imprenditore - sarebbero tra di loro incompatibili.

⁷ *L'emendamento si colloca nella stessa prospettiva dell'originario terzo comma del decreto-legge ma rispetta il principio cardine della autoregolamentazione delle categorie professionali.*

⁸ *L'emendamento mira a conferire al Governo una delega per riordinare la materia tariffaria che - conformemente ai principi comunitari - viene circoscritta alle sole prestazioni riservate ai professionisti. La delega è necessaria per scongiurare la situazione di grave incertezza giuridica nella quale versa il settore dei servizi professionali in ragione del fatto che il decreto-legge non ha indicato le tariffe abrogate e il significato dell'espressione "attività libero-professionali e intellettuali". Non tutte le prestazioni rese dai professionisti hanno carattere "intellettuale" e non tutti gli iscritti agli albi rendono le loro prestazioni in regime "libero-professionale". Nel rispetto dei reciproci ruoli e dell'autonomia decisionale del Governo, è previsto il coinvolgimento del sistema ordinistico in ragione del carattere estremamente tecnico della materia. Tale coinvolgimento è oggi contemplato da numerosissime leggi di settore e la Corte di Giustizia europea ha stabilito la sua conformità ai principi comunitari (cfr. C.Giust.eur. 19 febbraio 2002, causa c-35/99).*

⁹ *Così come formulata, la delega evita la indistinta abrogazione delle tariffe e consente al Governo di entrare nel merito e valutare se o in che termini la tariffa relativa ad una prestazione riservata possa essere funzionale alla tutela della collettività. Si tratta del criterio indicato dalla Corte di Giustizia europea che ha sostenuto l'esigenza di giustificare in ragione dell'interesse generale le tariffe (v., supra).*

¹⁰ *L'emendamento mira a chiarire l'ambito applicativo della delega e a salvaguardare la vigenza delle tariffe dei servizi pubblici in quanto funzionali all'interesse pubblico.*